

Allegato "A" al N.4384 Rep./N.3447 Racc.

STATUTO

Articolo 1

E'costituita la Fondazione denominata

**"Fondazione Angelo Custode Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale"**

in breve nominabile anche come

"Fondazione Angelo Custode - ONLUS"

ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus.

La Fondazione ha sede in Bergamo, in piazza Duomo, 5.

Il consiglio di amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Bergamo ed istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.

Inoltre, potrà costituire delegazioni ed uffici sia in altre Regioni d'Italia, sia all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2

La Fondazione, senza fini di lucro, nè limiti di durata, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, prevalentemente nel settore sanitario e socio-sanitario, nonché mediante azioni nell'ambito della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e tutela dei diritti civili, ai sensi del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, art.10, c.1, lettera a), nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 10.

Il tutto secondo i principi d'ispirazione cristiana cattolica, a sostegno delle iniziative che la Diocesi di Bergamo propone attraverso i suoi organismi pastorali, in particolare la Caritas. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione potrà:

- promuovere, realizzare e gestire strutture sanitarie e socio-sanitarie con attenzione particolare, benchè non esclusiva, alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate;
- realizzare e gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico od economico;
- promuovere, sia direttamente che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause della emarginazione sociale;
- creare e gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere famiglie bisognose;
- realizzare e gestire case di riposo per anziani;

- mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà;
- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i più bisognosi;
- svolgere o promuovere attività di formazione e di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio;
- svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assistenza domiciliare ad anziani;
- promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
- svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

Inoltre, la Fondazione potrà:

- a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- e) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;
- g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere

economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge. L'ente si avvale di volontari nel rispetto degli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo.

Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai soci costituenti, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

- a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del consiglio;
- b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purchè non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;
- c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonchè quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;
- d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto;
- f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6, dell'art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita della Fondazione stessa, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Articolo 4

Alla Fondazione possono partecipare Soci distinti in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Benemeriti.

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dall'atto costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che, condividendo gli scopi della Fondazione ed impegnandosi a versare la somma determinata dal consiglio di amministrazione, presentano domanda scritta di ammissione direttamente al consiglio di amministrazione, il quale ne delibera l'accettazione od il rigetto.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, che si impegnano a sostenere l'attività della Fondazione con contributi anche periodici.

Sono Soci Benemeriti le persone fisiche o giuridiche che, a giudizio del consiglio di amministrazione, contribuiscono in modo rilevante a favore della Fondazione con elargizioni, donazioni, in denaro od in natura, di particolare rilevanza e valore, anche di natura diversa (culturale, scientifica, religiosa, etica, ecc.) o con l'attività prestata.

In tutti i casi suddetti, l'attribuzione della qualifica è di competenza del consiglio di amministrazione, sentiti i pareri dell'Ordinario diocesano e del Presidente della Caritas diocesana.

Articolo 5

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice-Presidente;
- d) il Direttore generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato d'indirizzo pastorale - scientifico.

Articolo 6

Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo, scelti fra coloro che si siano distinti per rettitudine, coerenza ed impegno nel conseguimento delle finalità e degli scopi statuari della Fondazione.

Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico nella persona del Presidente della Caritas diocesana o di un presbitero da lui a ciò delegato, allo

scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità della Fondazione ed al miglior inserimento nelle attività pastorali promosse dalla Diocesi.

Articolo 7

I consiglieri durano in carica per 3 (tre) anni e possono essere riconfermati senza limitazioni.

Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un consigliere, competente alla sua sostituzione è colui il quale lo ha nominato secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 6; i consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga invece a mancare la maggioranza dei consiglieri si intende scaduto l'intero consiglio di amministrazione.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del consiglio decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata con delibera del consiglio stesso.

Articolo 8

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma bimestralmente ed ogni volta il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente, munito di delega rilasciata dal presidente, ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta dal 30% dei consiglieri in carica pro-tempore.

Il consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purchè nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Il consiglio è presieduto dal presidente o in sua mancanza dal vice presidente. Della convocazione del consiglio è data notizia ai consiglieri, con le formalità di legge, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei quali fax, e-mail, etc.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso deve contestualmente indicare anche il giorno e l'ora di una eventuale seconda convocazione.

Per la validità delle riunioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica pro-tempore.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono approvate con voto della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità vale il voto preferenziale del presidente.

Articolo 9

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare spetta al consiglio:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) procedere alla nomina del Direttore generale della Fondazione;
- c) conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il consiglio stesso, nei limiti individuati con

propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
d) deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del presidente;

e) provvedere all'approvazione di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione;

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Delle deliberazioni assunte dal consiglio viene redatto apposito verbale dal Direttore generale, il quale provvede alla tenuta del libro verbali. A cura del Direttore generale copia integrale degli stessi dovrà essere trasmessa tempestivamente all'Ordinario diocesano ed al Presidente della Caritas diocesana.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo bimestre dell'anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell'esercizio trascorso. Copia del bilancio approvato, insieme al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato ed alla relazione del collegio dei revisori dovrà essere depositata nei modi di legge e dovrà esserne fatta pervenire copia all'Ordinario della Diocesi di Bergamo ed al Presidente della Caritas diocesana.

Articolo 10

Per il raggiungimento degli scopi statuari il consiglio di amministrazione potrà nominare, per singoli interventi o per aree di ricerca ed intervento, Comitati specifici, chiamandone a far parte soggetti idonei allo scopo o rappresentanti di Enti ed Istituzioni.

Il consiglio con la nomina ne determinerà la composizione e le attribuzioni.

Articolo 11

Il presidente viene nominato nell'atto costitutivo dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo e, successivamente, dal consiglio di amministrazione e scelto tra i suoi membri.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato e può essere rieleto.

Il presidente può essere revocato dal consiglio di amministrazione a maggioranza per gravi irregolarità commesse nell'amministrazione della Fondazione, nonché per gravi violazioni delle norme del presente statuto.

La deliberazione concernente la revoca del presidente deve essere preceduta dalla notifica al medesimo, almeno quindici giorni prima, di una mozione scritta di sfiducia sottoscritta da almeno tre consiglieri.

Articolo 12

La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti spettano al presidente.

In caso di giustificata urgenza, nella impossibilità di convocare

tempestivamente il consiglio, il presidente può deliberare sugli atti di competenza del consiglio dal quale gli atti stessi verranno ratificati o sanati in apposita seduta da tenersi entro quindici giorni e previa comunicazione scritta delle deliberazioni adottate da inviare al consiglio di amministrazione entro i tre giorni liberi.

Spetta inoltre al presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione;
- convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- svolgere funzione propulsiva delle attività del consiglio di amministrazione, regolandone i lavori;
- sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione.

Articolo 13

Il vice presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta d'insediamento.

Il vice presidente, munito di delega rilasciata dal presidente, sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni, inclusa la rappresentanza legale della Fondazione, in caso di assenza o impedimento del presidente stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento; in tal caso la di lui firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14

Il Direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione nella prima seduta d'insediamento e può essere scelto anche tra persone non appartenenti al consiglio di amministrazione.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- alla stesura ed alla trascrizione dei verbali del consiglio di amministrazione su appositi registri, regolarmente numerati;
- all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con parere consultivo.

Articolo 15

Nei casi previsti dalla legge, la gestione amministrativa della

Fondazione è verificata dal controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti regolarmente iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dall'Ordinario diocesano.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati. Possono essere revocati per giusta causa dall' Ordinario diocesano che li ha nominati.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

Articolo 16

La Fondazione assume come riferimento valoriale e ideale le indicazioni della Diocesi di Bergamo e le linee pastorali indicate dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo. Per questo motivo si dota di un Comitato d'indirizzo pastorale - scientifico.

Il Comitato d'indirizzo pastorale - scientifico è presieduto dal Presidente della Caritas o da un presbitero da lui delegato. Esso è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di dodici membri eletti dal consiglio di amministrazione, previa approvazione dell'Ordinario Diocesano, tra esperti dei vari settori, di cui si occupa la Fondazione. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato è un organo consultivo, che formula proposte motivate, inerenti gli scopi e le finalità della Fondazione, al consiglio di amministrazione; svolge funzioni di programmazione di medio termine delle attività della Fondazione ed esprime il proprio parere con valore d'indirizzo etico e pastorale, sui programmi di attività ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente della Caritas lo ritenga opportuno.

I verbali delle riunioni del Comitato con i relativi pareri sono trascritti in ordine cronologico su appositi registri, copia dei quali è regolarmente trasmessa al consiglio di amministrazione ed all'Ordinario della Diocesi.

Articolo 17

Tutte le cariche possono essere retribuite, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 6, lett.c) del D.Lgs. 460 del 1997.

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

E' vietato tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o personali di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti, facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che ef-

fettuino erogazioni liberali all'Ente. Il presente divieto si applica anche ai congiunti, a parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 18

Le modifiche statutarie sono proposte dal consiglio d'amministrazione. Esse vengono approvate dal consiglio di amministrazione della Fondazione con il quorum costitutivo dei tre quarti dei consiglieri e con il deliberativo della maggioranza dei presenti (esprimenti voto favorevole), dopo aver acquisito il parere vincolante da parte dell'Ordinario diocesano.

Per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, anche ai sensi dell'art. 42-bis c.c., ed in ogni altro caso di Legge, che possono interessare l'ente, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri, sempre dopo aver acquisito il parere vincolante da parte dell'Ordinario diocesano.

Articolo 19

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci, persone fisiche e giuridiche, che si siano distinte nel perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 20

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, sentito l'Ordinario della Diocesi di Bergamo, nel rispetto dell'art. 10, comma 1) lettera f) del D.Lgs. 460/1997, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentiti l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono i principi e le norme vigenti in materia.

* * *

Articolo Finale

Disposizione programmatica per la trasmigrazione nel RUNTS

Con verbale assunto in data 27 giugno 2019 per dr. Paolo Divizia, Notaio in Bergamo, repertorio numero 4384 raccolta numero 3447, l'Ente ha deliberato l'adozione dello Statuto "B", con ciò intendendosi lo statuto che disciplinerà in futuro l'attività dell'Ente medesimo, il tutto subordinatamente alla valida iscrizione dell'ente stesso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.lgs. 117/2017, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro, come previsto dall'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

A seguito della trasmigrazione dell'Ente nel RUNTS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la sezione di riferimento del Registro medesimo sarà quella di cui alla lettera G) "Altri Enti del Terzo Settore".

F.to Vittorio Nozza

F.to PAOLO DIVIZIA - l.s.